



COMUNE DI MARMIROLO

Provincia di Mantova

REGOLAMENTO
recante CRITERI COMUNALI

per il RILASCIO e per il TRASFERIMENTO di SEDE

delle

AUTORIZZAZIONI

per la

**SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E
BEVANDE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 06/04/2009

Indice

Art. 1	- Obiettivi	p. 3
Art. 2	- Durata di validità degli indirizzi	p. 3
Art. 3	- Ambito di applicazione	p. 3
Art. 4	- Autorizzazione	p. 4
Art. 5	- Domande di rilascio dell'autorizzazione all'apertura e/o trasferimento	p. 4
Art. 6	- Contenuti della Comunicazione di avvio del procedimento	p. 6
Art. 7	- Diniego dell'autorizzazione	p. 6
Art. 8	- Rilascio dell'autorizzazione	p. 6
Art. 9	- Denominazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande	p. 7
Art. 10	- Superficie delle attività di somministrazione ed ampliamento	p. 8
Art. 11	- Trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione	p. 8
Art. 12	- Autorizzazioni stagionali	p. 8
Art. 13	- Autorizzazioni temporanee	p. 9
Art. 14	- La somministrazione occasionale	p. 9
Art. 15	- I distributori automatici	p. 9
Art. 16	- Occupazioni parziali del marciapiede e concessione di suolo pubblico	p. 9
Art. 17	- Subingresso nell'attività di somministrazione	p. 10
Art. 18	- Comunicazione delegato/preposto	p. 11
Art. 19	- Revoca dell'autorizzazione	p. 11
Art. 20	- Cessazione di attività	p. 12
Art. 21	- Limiti di distanza tra attività di somministrazione	p. 12
Art. 22	- Impatto acustico ed ambientale	p. 12
Art. 23	- Divieto di somministrazione di superalcolici	p. 13
Art. 24	- Orari degli esercizi di somministrazione	p. 13
Art. 25	- Chiusura temporanea degli esercizi	p. 13
Art. 26	- Riposo settimanale	p. 14
Art. 27	- Pubblicità dei prezzi	p. 14
Art. 28	- Vendita per asporto	p. 14
Art. 29	- Modalità di misurazione dei locali destinati a "servizi" negli esercizi che effettuano attività di intrattenimento	p. 14
Art. 30	- Sorvegliabilità dei locali	p. 15
Art. 31	- Attività di somministrazione in aree di servizio	p. 15
Art. 32	- Casi di fallimento dell'attività	p. 16
Art. 33	- Divieto di fumo	p. 16
Art. 34	- Criteri comunali per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura e trasferimento di sede	p. 17
Art. 35	- Sanzioni	p. 21
Art. 36	- Entrata in vigore	p. 21

Norme di riferimento

1. Le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione sono disciplinate:
 - dalla Legge 287/1991, recante “Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi”, per le disposizioni non in contrasto con la Legge Regionale n° 30/2003;
 - dalla Legge Regionale Lombardia 24 dicembre 2003, n. 30, recante “Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande”;
 - dall’allegato A alla D.G.R. Lombardia n. VIII/6495 del 23/01/2008, contenente “Indirizzi generali per il rilascio, da parte dei Comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande (L.R. 30/2003)”;
 - D.G.R. Lombardia 16/02/2005, N. VII/20955, recante “Disciplina degli orari dei pubblici esercizi. Integrazione alla D.G.R. n. VIII/17516 del 17/05/2004”;
 - dal T.U. Leggi di P.S. 18.06.1931, n. 773, e successive modificazioni;
 - dalle disposizioni contenute nel presente regolamento comunale, che è stato elaborato tenendo conto anche delle Circolari interpretative emanate dalla Regione Lombardia Direzione Commercio, Fiere e Mercati, e dell’art. 10 della L. R. 24.03.2004 n° 5, nonché della raccolta di risposte ufficiali fornite dalla stessa Direzione Commercio ai quesiti formulati dai Comuni in tema di applicazione della L.R. 30/03 sopra richiamata, 1° parte e 2° parte.

Art. 1 Obiettivi

1. I presenti criteri fissano le norme per il rilascio delle nuove autorizzazioni per le attività di somministrazione di alimenti e bevande e di quelle concernenti il trasferimento di sede in applicazione dell’art. 9 della L.R. 30/2003 e dell’Allegato A alla D.G.R.L. n. VIII/6495 del 23/01/2008.

Art. 2 Durata di validità degli indirizzi

1. I presenti criteri hanno validità quadriennale, a far data dall’approvazione del presente regolamento. Essi possono essere modificati anche prima della loro scadenza, qualora se ne ravvisasse la necessità, con le medesime procedure previste per la loro approvazione.
2. I presenti indirizzi sono deliberati dal Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 9 comma 2 della L.R. 30/2003.

Art. 3 Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano, in tutto il territorio comunale, le attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate:
 - in locali o superfici aperte al pubblico, ed a tal fine attrezzati;
 - mediante distributori automatici in locali adibiti esclusivamente all’attività di somministrazione;
 - al domicilio del consumatore;
 - in locali non aperti al pubblico, quali in via esemplificativa mense aziendali, spacci annessi ad aziende, circoli privati, scuole ..;
 - su aree pubbliche, ai sensi della Legge Regionale 21.03.2000, n° 15 e s.m.i., limitatamente ai requisiti previsti per l’esercizio dell’attività di somministrazione dagli artt. 5 e 6 della sopra richiamata L.R. 30/03.

Art. 4 Autorizzazione
--

1. Le presenti disposizioni normative si applicano per il rilascio dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, compresa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, per:

§ nuova apertura;

§ trasferimento di sede.

2. L'autorizzazione valida per i locali e/o i luoghi in essa indicati, può essere:

- permanente;
- stagionale;
- temporanea.

3. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande disciplinate dall'art. 8, comma 4, della L.R. 30/03, e di seguito elencate:

- a) attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande svolta congiuntamente, in modo complementare e secondario, ad attività di intrattenimento e svago, in sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi ed altri esercizi similari. L'attività di intrattenimento pubblico si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento sia pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione (esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici ed i servizi), e la somministrazione di alimenti e bevande sia effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento. L'attività di somministrazione non può essere effettuata nelle ore in cui sono chiusi gli impianti sportivi o nelle ore in cui non viene svolta l'attività di intrattenimento pubblico, autorizzata ai sensi del T.U.L.P.S.
- b) attività di somministrazione svolta negli esercizi collocati all'interno delle aree di servizio degli impianti di distribuzione carburanti poste lungo tutte le strade attraversanti il territorio comunale, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, e sui mezzi di trasporto pubblico.
- c) attività di somministrazione svolta nelle mense aziendali ed interaziendali, negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole, nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti.
- d) attività di somministrazione svolta presso il domicilio del consumatore;
- e) attività di somministrazione svolta in forma temporanea in occasione di manifestazioni temporanee;
- f) attività di somministrazione svolta direttamente nei limiti dei compiti istituzionali, da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine;
- g) attività di somministrazione svolta nelle attività collocate all'interno di musei, teatri, sale da concerto, e simili, come ad esempio nelle sale cinematografiche;

sono soggette alla presentazione all'Ufficio Sportello Unico del Comune di una Dichiarazione di avvio/modifica attività, con efficacia immediata, valida sia ai fini del procedimento amministrativo che per l'aspetto igienico-sanitario e di sicurezza alimentare. Resta fermo l'obbligo del possesso dei requisiti soggettivi morali e professionali nonché dei requisiti oggettivi riferibili ai locali, previsti dalla legge.

Art. 5 Domande di rilascio dell'autorizzazione all'apertura e/o trasferimento
--

1. La domanda di autorizzazione, per l'apertura o il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, deve essere inviata, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, mediante telefax o presentata *brevi manu* all'Ufficio Protocollo del Comune.

2. Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione. La data di presentazione è attestata dal timbro postale di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda, ovvero, dal rapporto di trasmissione via telefax, o nel caso di presentazione della domanda *brevi manu*, dall'apposizione su di essa del timbro datario dell'Ufficio Protocollo.

3. Nella domanda devono essere indicati:

- per le Imprese Individuali: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e codice fiscale del richiedente. Per le persona giuridiche/società: denominazione o ragione sociale, sede legale, numero di codice fiscale o partita IVA, generalità del Legale Rappresentante;
- ubicazione dell'esercizio, intendendo per tale l'indirizzo ed il numero civico, oppure i dati catastali, e comunque quegli elementi sufficienti a localizzare esattamente il locale nel quale si intende esercitare l'attività;
- superficie indicativa di somministrazione e di servizio; qualora l'attività di somministrazione sia esercitata congiuntamente ad altra attività commerciale o di servizi, deve essere indicata la superficie riservata a ciascuna attività, comprese le superfici complementari (quali cantine, depositi).

Alla domanda devono essere allegati:

- la certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 5 e 6 della L. R. 30/2003, **che devono essere posseduti inderogabilmente al momento in cui l'interessato presenta la domanda**. In particolare, il requisito professionale deve essere posseduto, nel caso di impresa individuale dal titolare, nel caso di società, associazione o organismi collettivi, dal legale rappresentante, od in alternativa, per entrambi i casi, da un delegato/preposto, dagli stessi nominato all'esercizio dell'attività di somministrazione. In quest'ultimo caso il titolare di ditta individuale od il legale rappresentante di società devono comunque, all'atto della presentazione della domanda, possedere i requisiti morali previsti dall'art. 5 della L.R. sopra richiamata, mentre il delegato/preposto deve possedere sia i requisiti morali sia quelli professionali;
- la certificazione o autocertificazione della disponibilità di spazi destinati a parcheggio per l'apertura di nuovi pubblici esercizi e per il trasferimento di sede degli esistenti, secondo le previsioni contenute nel vigente Piano di Governo del Territorio;

4. Può essere presentata dal richiedente anche dopo il rilascio dell'autorizzazione comunale, ma in ogni caso, obbligatoriamente prima dell'inizio dell'attività, e comunque entro trecentosessantacinque (365) giorni dal rilascio dell'autorizzazione medesima, la documentazione prevista dalle lettere a), b), c), e), f) e g) del punto 3 degli Indirizzi regionali, e precisamente:

- planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione in mq, debitamente sottoscritta da tecnico abilitato. Dalle planimetrie, relative allo stato di fatto o al progetto, dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 17.12.1992, n. 564;
- la certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;
- il certificato di prevenzione incendi, se previsto, o la relativa istanza da inoltrare al Comando Provinciale VVF di Mantova. Il C.P.I. è richiesto:

§ nel caso di pubblici esercizi che siano provvisti di caldaia con potenzialità superiore a 100.00 Kcal/K oppure intendano organizzare all'interno del locale intrattenimenti con presenza contemporanea di più di 100 persone;

§ nel caso di locali di pubblico spettacolo, autorizzati ai sensi degli artt. 68 e 80 del Tulp, nei quali l'attività di intrattenimento sia prevalente sulla attività di somministrazione;

- a) la documentazione di previsione di impatto acustico, redatta ai sensi della Legge 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", della Legge Regionale 13/2001 "Norme in materia di inquinamento acustico", e della D.G.R. n° 7/8313 del 08.03.2002 "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico", comprovante la compatibilità acustica dell'esercizio con l'ambiente circostante, eventualmente integrata ai sensi del D.P.C.M. 16/04/1999 n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante

e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”, qualora vi si svolgano pubblici spettacoli o intrattenimenti danzanti.

- b) la dichiarazione di inizio attività produttiva, valida sotto l’aspetto igienico-sanitario e di sicurezza alimentare, da inviare –per il tramite del Comune- alla competente Asl ai fini della registrazione;
- c) la documentazione comprovante la disponibilità, nella proprietà o nella gestione, del locale nel quale si intende esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande. Per documentazione comprovante la disponibilità dei locali si intende: fotocopia del contratto di affitto /locazione/comodato ecc. dei locali, redatto con atto pubblico o scrittura privata autenticata, o anche semplice scrittura privata purché accompagnata da fotocopia del documento di identità delle parti sottoscriventi.

Art. 6

Contenuti della Comunicazione di avvio del procedimento

1. A seguito della presentazione all’Ufficio Protocollo del Comune della richiesta di autorizzazione, l’Ufficio Sportello Unico provvede ad inviare al richiedente Comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 e seguenti della L. 241/90, come successivamente modificata ed integrata, contenente le seguenti indicazioni: l’Ufficio comunale competente, l’oggetto del procedimento promosso, la persona responsabile del procedimento, il termine entro il quale deve concludersi il procedimento e l’Ufficio nel quale si possa prendere visione degli atti.
2. Contestualmente è comunicato al richiedente l’accoglimento o il rigetto della domanda. Parimenti sono comunicate eventuali cause di incompletezza della domanda di autorizzazione, le quali possono essere completate entro il termine di trenta (30) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della relativa comunicazione. In tal caso il termine di cui all’art. 9, comma 7, della L.R. 30/03, rimarrà sospeso fino al pervenimento della domanda completa.
3. L’Ufficio dello Sportello Unico affigge copia della Comunicazione di inizio del procedimento al proprio Albo Pretorio del Comune, per la durata di 15 giorni consecutivi.

Art. 7

Diniego dell’autorizzazione

1. I motivi che ostano all’accoglimento della domanda di autorizzazione sono tempestivamente comunicati all’interessato, a norma dell’art. 10 bis della L. 241/90.
2. Il provvedimento finale di diniego della domanda di autorizzazione è notificato all’interessato entro quarantacinque (45) giorni dalla data di presentazione della domanda medesima, salvo eventuali interruzioni dei termini del procedimento.
3. Con l’atto di diniego la pratica viene archiviata ed il procedimento si intende concluso negativamente.

Art. 8

Rilascio dell’autorizzazione

1. L’autorizzazione è rilasciata, in osservanza della presente disciplina ed a condizione che il richiedente sia in possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 5 e 6 della citata L. R. 30/003, entro 45 giorni dalla presentazione della domanda.
2. L’autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato, ed ha validità esclusivamente in relazione ai locali in essa indicati.
3. Entro 10 giorni dal rilascio dell’autorizzazione l’Ufficio Sportello Unico ne comunica gli estremi, anche in via telematica, alla Giunta regionale, al Prefetto, al Questore, all’Asl ed alla Camera di Commercio.

4. Essa abilita -nel rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore, ed in particolare di quelle in materia di sicurezza, inquinamento acustico e igiene- all'esercizio delle attività accessorie, consistenti nell'installazione e nell'uso di apparecchi radiotelevisivi, ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, vale a dire alla semplice diffusione di musica ed immagini, attraverso l'uso di televisioni, radio-sterco-cd-mixer, nonché all'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali e/o di svago, come karaoke, piccoli concerti, cabaret, con esclusione di balli e/o danze, ed a condizione che tali forme di trattenimento siano esercitate in forma secondaria e complementare rispetto all'attività principale di somministrazione di alimenti e bevande, dunque, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento, senza il pagamento di un biglietto di ingresso o aumento delle consumazioni, senza che si effettui pubblicità alcuna dell'evento o trattenimento medesimo, e purché lo svolgimento dell'attività musicale avvenga nelle medesime sale in cui la clientela accede per la consumazione, e comunque in sale con capienza ed afflusso non superiore a cento (100) persone.

5. L'autorizzazione abilita, altresì, allo svolgimento dei cosiddetti "giochi leciti", quali, a titolo esemplificativo, il biliardo, il calcetto, il ping-pong da tavolo, la dama, le carte, gli scacchi, le freccette.

6. L'autorizzazione, in quanto valida anche come licenza di polizia ex art. 86 Tulp, consente di poter installare gli apparecchi ed i congegni automatici di cui all'art. 110 Tulp, commi 6 e 7, lett. a) e c), senza necessità di ulteriore Denuncia di inizio attività, nel rispetto, comunque, del limite massimo previsto per gli apparecchi di cui al comma 6 dal Decreto Interdirezionale 27/10/2003. Rimane, invece, assoggettata a presentazione di Denuncia di inizio attività l'installazione di apparecchi di tipo meccanico.

Art. 9

Denominazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. Ai sensi del punto 6 degli Indirizzi generali sull'attività di somministrazione, il titolare del pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ha l'obbligo di comunicare al Comune prima dell'inizio o della modifica dell'attività, la denominazione di riferimento assunta in relazione all'attività esercitata, e precisamente se trattasi di :

- a. ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;
- b. esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;
- c. tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;
- d. pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza";
- e. bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;
- f. bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini;
- g. bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolci in genere;
- h. wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;

- i. disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;
 - l. discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;
 - m. stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima.
2. Nel caso in cui il titolare di un'attività di somministrazione eserciti più attività, tra quelle sopra descritte, è tenuto a comunicare le diverse denominazioni di riferimento assunte, con la relativa superficie destinata a ciascuna denominazione; in tali casi si intende prevalente l'attività che occupa la percentuale maggiore di superficie di somministrazione. La comunicazione delle denominazioni ha validità ai soli fini di monitoraggio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e va tenuta a disposizione degli organi di vigilanza, anche ai fini dell'applicazione del Decreto Interdirettoriale 27/10/2003 in materia di videogiochi.

Art. 10

Superficie delle attività di somministrazione ed ampliamento

1. Non è fissato alcun limite minimo né massimo di superficie per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
 2. I locali destinati all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto di normative edilizio-urbanistiche ed igienico-sanitarie, dovranno avere superfici adeguate, idonee ad assicurare la funzionalità della gestione e la razionalità del servizio da rendere al consumatore e tali da garantire l'agevole movimento del personale e della clientela, anche in relazione alle caratteristiche dell'attività esercitata.
 3. L'ampliamento dell'esercizio di somministrazione deve essere comunicato al Comune e può essere effettuato decorsi trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione. Nella comunicazione il soggetto deve dichiarare di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana ed amministrativa, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche nonché quelle relative alla destinazione d'uso ed ai criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. 564/1992.
 4. Ai fini della sicurezza alimentare ed igienico-sanitaria l'attività potrà essere avviata a seguito di presentazione all'Ufficio Sportello Unico del Comune di Dichiarazione di avvio / modifica attività produttiva.
- Non costituiscono ampliamento dell'esercizio di somministrazione le piccole occupazioni temporanee di aree private o pubbliche, come disciplinato nel successivo art. 16 del presente Regolamento.

Art. 11

Trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione

1. L'autorizzazione al trasferimento di sede è rilasciata secondo le modalità e le tempistiche descritte nei precedenti artt. 5 e 8 del presente Regolamento.

Art. 12

Autorizzazioni stagionali

1. Le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione in forma stagionale, previste dall'art. 9, comma 11, della L.R. 30/03, hanno una durata di validità massima complessiva non inferiore a due (02) mesi e non superiore a sei (06) mesi per ciascun anno solare.

2. Per il rilascio delle autorizzazioni stagionali, si osservano tutte le prescrizioni e le condizioni stabilite per il rilascio delle autorizzazioni alla somministrazione aventi carattere permanente.

Art. 13 **Autorizzazioni temporanee**

1. Le autorizzazioni temporanee per la somministrazione, previste dall'art. 12 della L.R. 30/03, hanno una validità limitata alla durata della manifestazione a cui sono collegate, ed ai locali o ai luoghi in cui essa si svolge, accompagnandosi, di fatto, ad autorizzazione per pubblico spettacolo rilasciata ai sensi dell'art. 68 del TULPS, o semplicemente ad autorizzazione per lo svolgimento di piccoli trattenimenti ai sensi dell'art. 69 del medesimo Testo Unico.
2. L'autorizzazione temporanea alla somministrazione di alimenti e bevande è sostituita da una Dichiarazione d'inizio attività produttiva, con efficacia immediata. Tale dichiarazione, valida, altresì, sotto l'aspetto igienico-sanitario e di sicurezza alimentare, assolve l'obbligo della notifica, ai fini della registrazione da parte della competente ASL..
3. Ai fini di una corretta istruttoria del procedimento e di un'oculata programmazione della attività di vigilanza, le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere presentate al Comune entro congruo termine, comunque non inferiore a 10 giorni precedenti il verificarsi dell'evento/manifestazione.

Art. 14 **La somministrazione occasionale**

1. Non sono assoggettate alle disposizioni della L.R. 30/03 le attività di somministrazione svolte in modo occasionale e completamente gratuito, in occasione di inaugurazioni, ricorrenze, ecc.
2. Dette somministrazioni devono, comunque, rispettare le norme vigenti in materia di occupazioni di suolo pubblico ed in materia igienico-sanitaria.

Art. 15 **I distributori automatici**

1. L'installazione di distributori automatici in appositi locali adibiti in modo esclusivo alla attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta alle medesime regole che disciplinano il rilascio dell'autorizzazione per gli esercizi di somministrazione aperti al pubblico, secondo le indicazioni di CUI all'art. 9 della L.R. 30/03.
2. In tali locali è vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.
3. Nel caso in cui l'attività di somministrazione mediante distributori automatici non sia esercitata in locali adibiti esclusivamente alla somministrazione, l'attività è da considerarsi di mera vendita e come tale assoggettata alla presentazione all'Ufficio Sportello Unico di Dichiarazione di inizio/modifica attività produttiva, valida sia ai fini del procedimento amministrativo che per l'aspetto igienico-sanitario e di sicurezza alimentare.

Art. 16 **Occupazioni parziali del marciapiede e concessioni di suolo pubblico**

1. E' possibile effettuare piccole occupazioni del marciapiede, nell'area antistante l'attività di somministrazione, a mezzo di sedie e/o tavolini, purché venga garantito, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20 del Nuovo Codice della Strada, uno spazio sufficiente al transito dei pedoni e delle persone

con limitata o impedita capacità motoria, previa presentazione all'Ufficio Polizia Locale di apposita richiesta di concessione di occupazione di suolo pubblico.

2. Dette occupazioni non sono, però, autorizzabili nel caso in cui sul marciapiede già insistano manufatti od altre installazioni di arredo urbano pubblico, anche fisse, che ne riducano l'ampiezza.

3. Anche le occupazione per la somministrazione all'esterno dell'esercizio, effettuate con tavoli, sedie, ombrelloni, gazebo, dehors, ed altre installazioni simili, su aree private o pubbliche, comunque diverse dal marciapiede, non vengono assoggettate alla preventiva comunicazione di ampliamento della superficie esistente di somministrazione nel caso in cui l'occupazione venga effettuata per un periodo massimo continuativo non superiore a sei (06) mesi in ciascun anno solare.

4. La concessione di occupazione di suolo pubblico verrà rilasciata dall'Ufficio Polizia Locale, una volta valutata la situazione dei luoghi prescelti e considerate le eventuali caratteristiche del traffico veicolare presente nella zona, secondo i limiti e le modalità previste dall'art. 20 del Nuovo Codice della Strada e dal Regolamento comunale per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche, fatte salve comunque le prescrizioni imposte dalle normative vigenti in materia di impatto acustico, ambientale ed igienico-sanitario.

5. Nel caso di occupazioni che non rispettino i criteri di durata dell'occupazione sopra descritti, si applicherà la procedura prevista nell'art. 10 del presente Regolamento.

6. Nel caso di violazione reiterata (seconda violazione commessa nell'arco dell'anno) delle disposizioni contenute nell'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico l'Ufficio che ha rilasciato la concessione ne dispone la revoca.

Art 17

Subingresso nell'attività di somministrazione

1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per atto tra vivi o per causa di morte è soggetto a comunicazione al Comune, e determina la reintestazione, a favore del subentrante, dell'autorizzazione relativa all'esercizio stesso, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui agli artt. 5 e 6 della L. R. 30/2003.

2. L'effettivo trasferimento dell'attività è comprovato da :

- atto pubblico o scrittura privata di compravendita o affitto;
- atto di donazione;
- atto testamentario;
- eredità legittima.

3. Il subentrante, per atto tra vivi, potrà immediatamente proseguire l'attività del dante causa anche in pendenza del materiale rilascio del titolo autorizzativo a lui intestato, non appena abbia comunicato il subentro e chiesto la reintestazione dell'autorizzazione, autocertificando il possesso dei requisiti previsti per legge.

4. Nel caso di subentro "mortis causa" l'erede, ovvero se si tratta di un'impresa esercitata in forma societaria, colui che subentra, deve comunicare il subingresso prima di iniziare l'attività o comunque prima di cederla a terzi, chiedendo la reintestazione dell'autorizzazione. In tale tipologia di subingresso l'erede potrà proseguire l'attività del dante causa anche in assenza dei requisiti professionali per il periodo massimo di un anno (01) dalla data della morte del titolare, salvo proroga di sei (06) mesi per i casi di comprovata necessità. Entro lo stesso termine l'interessato deve essere in possesso del requisito di cui all'art. 6, comma 1, della L.R. 30/03.

5. Nel caso del subentro per affitto d'azienda, l'affittuario - gestore *pro-tempore* - dovrà comunicare al Comune, prima della scadenza del contratto di affitto d'azienda, la continuazione dello stesso nei modi di legge, esibendo ad esempio ricevute di pagamento della tassa di registro per il rinnovo annuale o pluriennale, e chiedendo una proroga di validità dell'originaria autorizzazione.

6. La comunicazione di subingresso deve essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune entro 30 giorni dalla data di effettivo subentro, quale risulta dall'atto notarile.

7. Nell'ipotesi che l'attività di somministrazione non riprenda successivamente al trasferimento e non sia presentata la relativa comunicazione di subentro al Comune, l'autorizzazione rimane ufficialmente intestata al dante causa, e decorso il termine consentito per la sospensione, si procederà alla revoca, dichiarando la decadenza dell'autorizzazione del precedente titolare.

Art. 18 Comunicazione delegato/preposto
--

1. E' preposto o delegato alla gestione di un pubblico esercizio il soggetto individuato come tale dal titolare della ditta individuale o dal legale rappresentante della società, con apposita comunicazione scritta al Comune, comprovante il legame giuridico che vincola il delegato/preposto al titolare dell'impresa.
2. Nel caso di cambio del preposto/delegato per l'esercizio di somministrazione, la relativa comunicazione deve essere presentata entro trenta (30) giorni dall'avvenuto conferimento al nuovo soggetto preposto, al fine di consentire all'Ufficio dello Sportello Unico di provvedere alla relativa annotazione sul titolo autorizzativo.

Art. 19 Revoca dell'autorizzazione

1. Salvo quanto previsto dal T.U.L.P.S, approvato con R.D. 773/1933, le autorizzazioni di cui all'art. 9 della L.R. 30/2003 sono revocate nei seguenti casi:
 - a. quando il titolare dell'autorizzazione salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro due (02) anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione o sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici (12) mesi;
 - b. quando il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 della L. R. 30/2003;
 - c. quando venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi, e di sicurezza. In tali casi la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre (03) giorni e non superiore a novanta (90) giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare è tenuto a ripristinare i requisiti mancanti;
 - d. quando venga meno l'effettiva disponibilità dei locali, nei quali si esercita l'attività, e non venga richiesta, da parte del proprietario dell'attività, l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei (06) mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
 - e. quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione;
 - f. quando in caso di subingresso, non si avvii l'attività secondo le modalità previste nell'art. 15 della L. R. 30/2003, vale a dire:
 - il subentrante non sia in possesso dei requisiti morali e professionali;
 - non sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività.
2. La richiesta di proroga può essere avanzata nelle seguenti ipotesi:
 - a. non attivazione dell'esercizio entro due (02) anni;
 - b. sospensione dell'attività oltre il termine di dodici (12) mesi;
 - c. sospensione dell'attività per perdita della disponibilità dei locali e trasferimento in altra sede oltre il termine di sei (6) mesi;
 - d. sospensione dell'attività per venir meno della sorvegliabilità dei locali e ripristino dei requisiti mancanti oltre il termine di novanta (90) giorni.
3. Per "*casi di comprovata necessità*" si intendono le seguenti fattispecie:
 - a) inagibilità dei locali a seguito di eventi esterni o calamità naturali

- b) inagibilità dei locali ai fini igienico-sanitari per eventi non riconducibili alla volontà o alla colpa del titolare esercente;
 - c) ritardo da parte del Comune nel rilascio delle richieste concessioni, autorizzazioni o permessi edilizi, necessarie per la sistemazione o costruzione dei locali;
 - d) incolpevole ritardo, adeguatamente dimostrato, nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali iniziate in base ad idoneo titolo abilitativo, quali a titolo esemplificativo:
 - fallimento e/o amministrazione controllata della Ditta esecutrice dei lavori;
 - morte del titolare della Ditta esecutrice dei lavori;
 - procedimento giudiziario di natura civile pendente con la Ditta esecutrice dei lavori;
 - ritardo nella fornitura del materiale, anche edilizio, necessario alla realizzazione ed alla conclusione del locale.
 - e) lutto o malattia documentata.
4. La proroga non può essere concessa nei seguenti casi:
- a) per mancata richiesta delle concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie;
 - b) in caso di ritardo colpevole nell'avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.

Art. 20 Cessazione di attività

1. Il titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che cessa d'esercitare deve trasmettere al Comune, entro trenta (30) giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta allegando l'autorizzazione stessa.

Art. 21 Limiti di distanza tra attività di somministrazione
--

1. Non sono previsti limiti di distanza tra un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ed un altro, qualunque sia la denominazione assunta.
2. Fatti salvi gli esercizi già esistenti e gli eventuali subentri che dovessero verificarsi in relazione a detti esercizi preesistenti, per le nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande ad apertura prevalentemente serale, abbinate ad attività di trattenimento o svago o dotate di spazi di somministrazione all'aperto, al fine di garantire il rispetto della sicurezza e della quiete pubblica, è fissata una distanza di:
- § mt. 150 da luoghi destinati al culto
 - § mt. 150 da luoghi di cura e/o ospedali, case di riposo
 - § mt. 150 da incroci viari, rotatorie.
3. Eventuali deroghe ai limiti di distanza sopra indicati potranno essere concesse in relazione ad esercizi che dimostrino di realizzare particolari misure di mitigazione atte a garantire il rispetto della quiete e della sicurezza pubblica, quali ad esempio il possesso in proprietà od in uso esclusivo di idonei spazi o parcheggi privati.

Art. 22 Impatto acustico ed ambientale

1. Le attività di somministrazione devono essere esercitate nel rispetto dei limiti acustici previsti nel Regolamento acustico comunale.

2. In sede di nuova attività, di subentro o di modifica degli impianti/macchinari si rende obbligatoria la presentazione all'Ufficio Sportello Unico del Comune della documentazione di previsione di impatto acustico, redatta da tecnico competente in acustica ambientale, dimostrante il rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico.
3. La documentazione previsionale di impatto acustico va integrata, ad attività iniziata, con una valutazione dell'impatto acustico *post-operam*, a conferma delle previsioni effettuate in fase preliminare.
4. Nel caso di subentro, in assenza di modifica dei locali e degli impianti e/o attrezzature, la documentazione previsionale di impatto acustico può essere sostituita, a norma dell'art. 5, comma 4[^], della L.R. 13/2001, da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma dell'interessato, attestante tale circostanza, nelle forme previste dalla legislazione vigente.

Art. 23 Divieto di somministrazione di superalcolici

1. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume è vietata negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto.
2. Il Sindaco, sentita l'apposita commissione consultiva provinciale, può, altresì, estendere il divieto di cui sopra anche alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21% del volume, in particolari occasioni o in determinate fasce orarie, per comprovate esigenze di interesse pubblico, sia agli esercizi di cui al comma 1, che a tutti gli esercizi pubblici o a determinati esercizi, al fine di prevenire o limitare conseguenze dannose collegate alla somministrazione di bevande alcoliche in relazione a particolari situazioni di tempo e di luogo.

Art. 24 Orari degli esercizi di somministrazione

1. Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, compresi quelli abbinati ad attività di trattenimento e svago, sono determinati con apposita ordinanza adottata dal Sindaco, nella quale sono stabiliti anche i limiti dell'orario giornaliero.

Art. 25 Chiusura temporanea degli esercizi

1. Il titolare dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico ha l'obbligo di comunicare al Sindaco la chiusura temporanea dell'esercizio solo se superiore a trenta (30) giorni consecutivi.
2. Il titolare dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico è tenuto a comunicare la riapertura anticipata del locale, nel caso in cui non osservi l'intero periodo di chiusura temporanea preventivamente comunicato.
3. Il Sindaco al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, può predisporre, sentita l'apposita commissione consultiva provinciale e con riferimento a località poco servite, programmi di apertura estiva per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico. Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti e a renderli noti al pubblico mediante l'esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno dell'esercizio.

Art. 26
Riposo settimanale

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico possono, a discrezione del titolare, osservare una o più giornate di riposo settimanale, con il solo obbligo di indicarle nel cartello di esposizione degli orari.

Art. 27
Pubblicità dei prezzi

1. Al fine di garantire una corretta informazione a favore del consumatore, il titolare dell'esercizio di somministrazione deve indicare in modo chiaro e ben visibile, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo, il prezzo dei prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo.
2. In particolare per i bar è obbligatorio indicare i prezzi in apposita tabella, esposta all'interno dell'esercizio, mentre per i locali addetti alla ristorazione è obbligatorio esporre il menù anche all'esterno dell'esercizio o comunque in modo tale che risulti leggibile dall'esterno.
3. Se nell'esercizio viene effettuato servizio al tavolo deve essere posto a disposizione dei clienti, prima della consumazione, un listino indicante i prezzi sia delle bevande che degli alimenti somministrati ed anche l'eventuale costo del servizio aggiuntivo.
4. Le presenti disposizioni si applicano a tutte le attività di somministrazione disciplinate dalla L.R. 30/03.

Art. 28
Vendita per asporto

1. Gli esercizi di somministrazione aperti al pubblico hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti per i quali sono stati autorizzati alla somministrazione, nonché i prodotti dolciari, quali caramelle, cioccolatini, gelati, chewing-gum e pastigliaggi vari, sia sfusi che confezionati, che vengono somministrati all'interno dei pubblici esercizi.

Art. 29
Modalità di misurazione dei locali destinati a "servizi" negli esercizi che effettuano attività di intrattenimento

1. L'art. 8, comma 4, lettera a) della L.R. 30/03 stabilisce che l'attività di intrattenimento si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento sia pari almeno ai 3/4 della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici ed i servizi ed allorché la somministrazione di alimenti e bevande sia effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento.
2. In relazione alle modalità di misurazione dei locali sopra descritti, fanno parte dei locali destinati a "servizi" i seguenti:
 - a) i servizi igienici per il pubblico ed il personale;
 - b) i camerini;
 - c) il guardaroba;
 - d) gli spogliatoi per il personale;
 - e) la cucina, compresa la zona lavaggio stoviglie;

- f) il locale dispensa;
 - g) il locale preparazione alimenti;
 - h) gli ingressi, i relativi disimpegni e la zona casse;
 - i) locali filtranti e separanti in genere.
3. Non fa comunque parte dell'area destinata all'attività di somministrazione e vendita, quella occupata dagli arredi per la somministrazione quali poltrone, divani e tavoli di ridotte dimensioni.

Art. 30 Sorvegliabilità dei locali

1. Il locale sede del pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande deve rispettare i requisiti di sorvegliabilità previsti dal D.M. 17/12/1992, n° 564, recante *“Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande”*.
2. L'Ufficio di Polizia Locale accerta la sorvegliabilità al momento dell'attivazione dell'esercizio per apertura, trasferimento di sede o ampliamento della superficie di somministrazione.
3. Le condizioni di sorvegliabilità devono permanere durante l'esercizio dell'attività, pena la revoca dell'autorizzazione, secondo le modalità indicate dall'art. 16, comma 1, lettera c) della L.R. 30/03.

Art. 31 Attività di somministrazione in aree di servizio

1. E' consentito svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno delle aree degli impianti stradali di distribuzione carburanti posizionate su strade urbane, extraurbane principali, tangenziali, autostrade in funzione di attività complementare svolta a favore degli utenti dell'area di servizio medesima. L'attività potrà essere iniziata a seguito di presentazione all'Ufficio Sportello Unico di Dichiarazione di inizio/modifica attività produttiva, valida sia ai fini del procedimento amministrativo che per l'aspetto igienico-sanitario e di sicurezza alimentare.
2. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande :
 - a) dovrà rispettare gli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburante. L'esercizio di somministrazione può non osservare l'obbligo di chiusura tra il turno antimeridiano ed il turno pomeridiano previsto per l'attività prevalente. Previa specifica richiesta del singolo esercizio di somministrazione il Comune può concedere l'estensione dell'orario oltre quello stabilito per l'attività prevalente.
 - b) non potrà essere trasferita al di fuori dell'area di servizio;
 - c) potrà essere esercitata dal soggetto individuato dal proprietario dell'impianto, o dal gestore dell'impianto medesimo; in ogni caso il soggetto esercente dovrà essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dagli artt. 5 e 6 della L.R. 30/03;
3. Il locale sede del pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande dovrà in ogni caso rispettare i requisiti posti dal vigente regolamento edilizio comunale nonché i requisiti di sorvegliabilità previsti dal D.M. 17/12/1992, n. 564, e dovrà inoltre essere posizionato all'interno dell'area ove si effettua la distribuzione del carburante.
4. La sorvegliabilità dovrà essere accertata direttamente dagli organi di Polizia Locale prima dell'inizio dell'attività.

Art. 32 Casi di Fallimento dell'attività

1. Nel caso di fallimento di un esercizio regolarmente autorizzato, il curatore deve provvedere al deposito dell'autorizzazione presso l'Ufficio Sportello Unico entro un anno dal deposito della sentenza; entro tale termine non si applica il disposto dell'art. 16, comma 1 lett. b) della L.R. 30/03.
2. Il mancato deposito, entro il termine suddetto, comporta la revoca dell'autorizzazione.
3. Il Comune rilascia un'attestazione dell'avvenuto deposito, che ha durata indeterminata fino all'adozione da parte degli organi giudiziari, dei provvedimenti conseguenti al fallimento.
4. Nel caso di esercizio provvisorio, disposto dal Tribunale, il curatore deve produrre al Comune il relativo decreto del Tribunale, richiedere la cessazione del deposito e, nell'ipotesi intenda proporre altra persona all'attività, indicarne il nominativo. Al termine della gestione provvisoria, ovvero in caso di sua sospensione, il curatore stesso deve darne comunicazione al Comune e provvedere al deposito come sopra indicato.
5. Durante il periodo di deposito l'autorizzazione è sospesa e non si applica la disposizione di cui all'art. 16, comma 1 lett. a) della L. R. 30/03, fino alla cessione a terzi dell'esercizio ovvero alla definitiva cessazione dello stesso.
6. Le presenti disposizioni si applicano, per quanto compatibili, anche ai casi di liquidazione coatta amministrativa e di sequestro giudiziario.

Art. 33 Divieto di fumo
--

1. La Legge 16/01/2003, n. 3, recante “*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*”, all'art. 51 “*Tutela della salute dei non fumatori*”, ha introdotto a far data dal 10/01/2005 il divieto di fumare in tutti i locali diversi dalla privata abitazione ed accezione di quelli appositamente attrezzati con gli impianti di ricambio aria previsti dal DPCM del 23 dicembre 2003.
2. La norma si applica a tutti i locali chiusi pubblici e privati aperti ad utenti o al pubblico e pertanto anche a bar, ristoranti, circoli privati e a tutti i locali di intrattenimento, come le discoteche e quelli ad essi assimilati.
3. Nei locali ai quali si applica il divieto di fumo, di cui all'art. 51 sopra richiamato, sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto stesso, della norma che lo impone, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e dell'autorità cui compete accertare e contestare le infrazioni.
4. I locali dei pubblici esercizi riservati ai fumatori, devono essere dotati di idoneo impianto di ventilazione forzata e devono essere realizzati in modo tale da risultare adeguatamente separati da altri ambienti limitrofi, dove è vietato fumare. Detti locali devono possedere le caratteristiche indicate dall'Allegato 1 al D.P.C.M. sopraccitato e devono disporre di cartelli recanti la scritta luminosa “*AREA PER FUMATORI*”, integrati da altri cartelli luminosi che automaticamente, in caso di guasto all'impianto, dovranno accendersi ed indicare “*VIETATO FUMARE PER GUASTO ALL'IMPIANTO DI VENTILAZIONE*”.
5. La superficie destinata ai fumatori negli esercizi di pubblico ristoro deve, comunque, essere inferiore alla metà della superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.
6. Non è consentita la creazione di locali riservati esclusivamente ai fumatori, anche se provvisti di impianti di ventilazione, venendo meno in tal modo il fine perseguito dalla legge che è quello della tutela della salute.
7. Il titolare di un pubblico esercizio che intende creare una saletta per fumatori dovrà presentare all'Ufficio Sportello Unico la relativa comunicazione, allegando alla stessa dichiarazione della messa in opera degli impianti secondo le regole dell'arte ed in conformità dei medesimi alla normativa vigente, sottoscritta dalla Ditta che ha realizzato l'impianto, nonché planimetria con evidenziata la posizione delle apparecchiature, delle condutture, delle griglie, del quadro elettrico, della segnaletica luminosa e dei cartelli.

Art. 34
Criteri comunali per il rilascio delle autorizzazioni
all'apertura ed al trasferimento di sede

1. I presenti criteri programmatori, ispirandosi al principio costituzionale di tutela della “concorrenza” e della libera “iniziativa economica privata”, intendono allinearsi allo spirito degli ultimi Indirizzi regionali, che, pur ribadendo la necessità di un’attenta azione programmatica, atta a garantire un equilibrato insediamento degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sul territorio comunale, non ravvisano nel “criterio numerico” l’unico parametro di riferimento per la programmazione degli enti locali. In coerenza con quanto sopra, si è ritenuto di abbandonare il previgente contingente numerico, adottato con Delibera di G.C. n. 175 del 16/10/2003, recante “Zonizzazione del territorio comunale e fissazione del contingente delle autorizzazioni di pubblico esercizio – tipologia A e B-“, propendendo per una programmazione ispirata precipuamente ad un principio di tipo urbanistico, considerato più idoneo a conciliare la tutela dell’ambiente e dell’assetto urbano con un equilibrato sviluppo del tessuto economico, favorendo la crescita del territorio attraverso la promozione delle piccole imprese locali.

2. Pertanto, agli effetti della programmazione della rete ottimale degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sul territorio comunale, salvaguardata, altresì, una molteplicità di fattori, quali la viabilità, il traffico, l’inquinamento acustico ed ambientale, l’espansione residenziale, con particolare riguardo ad un’azione di integrazione degli esercizi pubblici con le infrastrutture –commerciali, artigianali e di servizio- presenti sul territorio, nonché la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico, il presente regolamento, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio di somministrazione di alimenti e bevande in relazione alle esigenze dei consumatori, intende raccordare le proprie norme sul procedimento con lo strumento urbanistico comunale, il Piano di Governo del Territorio, quale strumento principe di pianificazione locale.

3. Si è ritenuto, conseguentemente, opportuno e necessario adottare un’articolazione del territorio comunale in “ambiti e sistemi territoriali”, dei quali parla lo strumento urbanistico di riferimento, anziché riproporre la sua previgente suddivisione in cinque zone, corrispondenti al Capoluogo ed alle quattro Frazioni.

4. Alla luce delle suddette considerazioni, la localizzazione e l’insediamento degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande avverrà sul territorio comunale conformemente alle norme che disciplinano:

A) le destinazioni urbanistiche;

B) le dotazioni minime di aree destinate a parcheggi.

A) DESTINAZIONI URBANISTICHE

L’ottenimento del titolo autorizzativo per l’apertura di un nuovo pubblico esercizio, ovvero per il trasferimento di sede di uno esistente, è subordinato al rispetto delle prescrizioni delle normative nazionali e regionali vigenti in materia del Piano delle Regole, di cui al vigente Piano di Governo del Territorio, in relazione alle destinazioni d’uso delle aree e dei fabbricati e nel rispetto del piano di classificazione acustica del comune di Marmirolo.

Ai fini dell’applicazione della disciplina delle destinazioni d’uso le stesse sono state suddivise in gruppi funzionali omogenei (Gf) tra cui figura, per quanto concerne l’applicazione del presente regolamento, la specifica destinazione denominata Gf 4.2, così suddivisa e disciplinata:

“Gf 4.2 Attività di pubblico esercizio, locali di intrattenimento e spettacolo

Sono individuate le seguenti categorie di attività:

Gf 4.2.1 Pubblici esercizi, locali di intrattenimento e svago e centri di attività per il benessere fisico, con capienza inferiore alle 200 persone

Ricadono in questa categoria le attività che non richiedono fabbricati appositi e sono collocate in edifici destinati prevalentemente ad altro uso.

Gf 4.2.2 *Pubblici esercizi ed altri locali come sopra descritti, con capienza superiore alle 200 persone*

Attività che richiedono fabbricati appositi con tipologia propria o fabbricati destinati esclusivamente a detto uso.”

Le previsioni del PGT individuano in maniera puntuale e specifica, rispetto a ciascun ambito territoriale quanto segue:

- la destinazione principale o specifica, in quanto riconosciuta come prevalente nella condizione di fatto o in quanto rappresenta la vocazione dell'area, che il Piano delle Regole intende confermare ed incentivare;
- le destinazioni non ammissibili e pertanto escluse, in quanto in contrasto con la destinazione principale ovvero con quelle accessorie.

Il territorio comunale è suddiviso in ambiti e sistemi territoriali che presentano caratteristiche di omogeneità in termini morfologici, di epoca di realizzazione e di destinazione prevalente.

In essi sono definite, oltre alla destinazione principale, le destinazioni complementari non ammesse.

Sono definiti come:

- § Tessuto urbano consolidato, quello comprendente le parti di territorio totalmente o parzialmente edificate caratterizzate generalmente da una adeguata dotazione di opere di urbanizzazione. Il tessuto urbano consolidato è articolato poi in relazione alla destinazione prevalente.
- § Ambiti di Trasformazione, comprendenti le parti di territorio destinate a nuovi complessi insediativi nelle quali sono assenti in tutto o in parte le opere di urbanizzazione, le parti di territorio del tessuto urbano consolidato che necessitano di trasformazione urbanistica e le parti di territorio che richiedono l'intervento di programmi complessi volti al recupero ambientale ed eventualmente alla trasformazione urbanistica con il coinvolgimento di operatori pubblici e privati. Gli ambiti di trasformazione sono articolati poi in relazione alla destinazione prevalente e la loro attuazione è soggetta a piano attuativo ai sensi della L.R. 12/2005 s.m.i.
- § Aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, comprendenti aree ed immobili di proprietà pubblica e privata destinati a servizi ad uso pubblico o di interesse generale
- § Ambiti esterni al tessuto urbano consolidato, comprendenti le parti di territorio non interessate dai suddetti ambiti e relative in parte al sistema ambientale ed agricolo, in parte al sistema dell'attività estrattiva di materiali inerti ed in parte alle attività produttive in territorio agricolo.

Il tessuto urbano consolidato è suddiviso dal Piano delle Regole nei seguenti ambiti, intesi come insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta l'edificazione o la trasformazione dei suoli ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 12/2005 s.m.i., in ordine alle caratteristiche tipologiche, alla morfologia urbana, ai tipi edilizi, alle destinazioni d'uso ed ai parametri di edificabilità:

- Ambito 1 – Tessuto urbano consolidato – Centro storico urbano
- Ambito 2 – Tessuto urbano consolidato prevalentemente residenziale
- Ambito 3 – Tessuto urbano consolidato misto
- Ambito 4 – Tessuto urbano consolidato produttivo, commerciale, terziario e direzionale
- Ambito 5 – Piani attuativi adottati/approvati nel P.R.G.C.
- Ambito 6 – Ambiti di Trasformazione
- Ambito 7 – Aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

- Ambito 8 – Ambiti di estrazione (ATE) e attività per la lavorazione inerti
- Ambito 9 – Sistema Ambientale
- Ambito 10 – Aree a vincolo speciale
- Ambito 11 – Impianti e dotazioni tecnologiche

Gli ambiti di trasformazione comprendono i territori coinvolti in interventi di trasformazione: riguardano parti del territorio, già edificate e/o non edificate, in cui sono previsti interventi di edilizia e/o urbanistica finalizzati alla trasformazione funzionale.

Tali ambiti, ai sensi della L.R. 12/2005 s.m.i. sono individuati nel Documento di Piano, che ne detta le modalità ed i criteri di attuazione nell'elaborato ad esso allegato: "Ambiti di Trasformazione: indirizzi strategici e prescrizioni per l'attuazione". Il Piano delle Regole riporta in cartografia la perimetrazione degli ambiti.

B) DOTAZIONI MINIME DI AREE DESTINATE A PARCHEGGI

Nell'ambito delle previsioni sopracitate, l'insediamento di pubblici esercizi viene ad essere assoggettato ad una disciplina specifica in materia di dotazioni minime di aree destinate a parcheggi in termini di standard urbanistici ed in termini di parcheggi privati, pertinentiali all'insediamento edilizio. Il piano dei servizi ed il piano delle regole quantificano la dotazione delle aree standard in funzione delle destinazioni d'uso. In particolare:

- § Nuova costruzione e conversione d'uso da residenza (Gf 1) ad attività di pubblico esercizio (Gf 4.2). In questi casi il maggior fabbisogno di "aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale" è stabilito nella misura di 1,00 mq ogni 1,00 mq di SLP di cui la totalità a parcheggio;
- § Nuova costruzione e conversione d'uso da attività produttive industriali (Gf 2) ad attività di pubblico esercizio (Gf 4.2). In questi casi il maggior fabbisogno di "aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale" è stabilito nella misura di 1,00 mq ogni 1,30 mq di SLP, di cui la totalità a parcheggio.

Il maggior fabbisogno di "aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale" dovrà essere soddisfatto all'interno dell'area interessata dal cambio d'uso, oppure in altra area ritenuta idonea dal Comune all'interno del Piano dei Servizi, quando non sia già compensato in conseguenza di precedenti modifiche d'uso o di costituzioni di "aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale" che abbiano interessato l'area o l'edificio, da documentare dettagliatamente in sede di procedura abilitativa.

Le possibilità di monetizzazione, non sempre ammissibile, è facoltà da concertarsi con l'amministrazione comunale in funzione dell'ambito territoriale di appartenenza e delle esigenze da riscontrarsi puntualmente in sede di approvazione dei progetti in funzione della loro ubicazione sul territorio e delle esigenze di dotazione/implementazione/non implementazione dei servizi in tali aree.

Il Piano delle regole definisce inoltre i parcheggi privati pertinentiali gli spazi privati di sosta a servizio delle proprietà che soddisfano la dotazione minima prescritta dalla L. 122/1989, ovvero la dotazione di spazi per parcheggi privati interni di pertinenza nella misura minima di mq 1 per ogni mc 10 di costruzione.

Fatta salva la dotazione minima obbligatoria di spazi da destinare a parcheggi privati interni prevista per legge (L. 122/1989), per i pubblici esercizi, al fine di garantire una migliore organizzazione e funzionalità del tessuto urbano, deve essere garantita una dotazione di parcheggi pertinentiali, pari una superficie non inferiore a 1 posto macchina per ogni 40 mq SLP (le dimensioni minime del posto macchina sono indicate nel piano delle regole).

Tali parcheggi possono essere realizzati anche all'esterno del lotto asservito, purché il vincolo di pertinenza sia trascritto nei registri immobiliari prima del rilascio del titolo abilitativo.

Negli edifici di uso promiscuo, la dotazione di parcheggi di pertinenza deve essere calcolata separatamente per le porzioni di edificio aventi diverse destinazioni.

**TABELLA DI SINTESI DELLE DESTINAZIONI D'USO INERENTI I SOLI PUBBLICI ESERCIZI COME SOPRA
CLASSIFICATI COMPATIBILI CON L'AMBITO TERRITORIALE
E
MONETIZZAZIONI AMMISSIBILI**

TESSUTO URBANO CONSOLIDATO		
Nelle aree ricomprese nell'ambito 1 e 2, in alternativa alla cessione delle aree, comprensive di quelle a parcheggio per i casi in cui viene dimostrata la difficoltà e la carente funzionalità di reperimento, il Comune può accettare la corresponsione di una somma commisurata al valore economico dell'area da acquisire. Nei restanti ambiti, in linea generale NON è mai ammissibile la monetizzazione dei parcheggi.		
ambito	denominazione	destinazione d'uso compatibile
AMBITO 1	TESSUTO URBANO CONSOLIDATO - CENTRO STORICO URBANO	Gf 4.2.1
AMBITO 2	TESSUTO URBANO CONSOLIDATO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE	Gf 4.2.1
AMBITO 3	TESSUTO URBANO CONSOLIDATO MISTO	Gf 4.2.1 (sono fatte salve tutte le attività in contrasto regolarmente autorizzate antecedentemente l'adozione del P.G.T.)
AMBITO 4	TESSUTO URBANO CONSOLIDATO PRODUTTIVO, COMMERCIALE, TERZIARIO E DIREZIONALE	Gf 4.2.1 - Gf 4.2.2
AMBITO 5	PIANI ATTUATIVI ADOTTATI / APPROVATI NEL PRGC	
	se a carattere residenziale sono equiparati all'ambito 2	Gf 4.2.1
	se a carattere produttivo sono equiparati all'ambito 4	Gf 4.2.1 - Gf 4.2.2
AMBITO 6	AMBITI DI TRASFORMAZIONE	come sotto specificato
AMBITO 7	AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO GENERALE	/
AMBITI DI TRASFORMAZIONE		
Il documento di piano, con apposita scheda, identifica per ciascun ambito di trasformazione la destinazione d'uso prevalente e quella non ammesse. In termini di monetizzazione, le schede di A.T. definiscono puntualmente la dotazione minima di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale in relazione agli obiettivi strategici di A.T. definiti dall'amministrazione comunale. In linea generale NON è mai ammissibile la monetizzazione dei parcheggi.		
AMBITO 6	AT POZZOLO 1	Gf 4.2.1
AMBITO 6	AT POZZOLO 2	Gf 4.2.1
AMBITO 6	AT POZZOLO 3	Gf 4.2.1
AMBITO 6	AT POZZOLO 4	Gf 4.2.1
AMBITO 6	AT MARENGO EXPL6	Gf 4.2.1
AMBITO 6	AT MARMIROLO 1	Gf 4.2.1
AMBITO 6	AT MARMIROLO 2	Gf 4.2.1
AMBITO 6	AT MARMIROLO 3	Gf 4.2.1
AMBITO 6	AT MARMIROLO 4	Gf 4.2.1
AMBITO 6	AT MARMIROLO 5	Gf 4.2.1
AMBITO 6	AT MARMIROLO 6A	Gf 4.2.1
AMBITO 6	AT MARMIROLO 6B	Gf 4.2.1
AMBITO 6	AT MARMIROLO 6C	Gf 4.2.1
AMBITO 6	AT MARMIROLO 7	Gf 4.2.1
AMBITO 6	AT SGARZARI 1	Gf 4.2.1 - Gf 4.2.2
AMBITO 6	AT SGARZARI 2	Gf 4.2.1 - Gf 4.2.2
AMBITO 6	AT EX COMAPRE	Gf 4.2.1 - Gf 4.2.2

TERRITORIO ESTERNO AL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO Nelle aree ricomprese nell'ambito 9, in alternativa alla cessione delle aree, comprensive di quelle a parcheggio, l'Amministrazione Comunale può valutare caso per caso la cessione parziale o totale delle aree e/o la corresponsione parziale o totale di una somma commisurata al valore economico dell'area da acquisire. In linea generale NON è mai ammissibile la monetizzazione dei parcheggi.		
AMBITO 8	AMBITI DI ESTRAZIONE (ATE) E ATTIVITA' PER LAVORAZIONE INERTI	/
AMBITO 9	SISTEMA AMBIENTALE	/
	- ambiti agricoli di valenza ambientale	fatto salvo agriturismo
	- ambiti agricoli ad uso specifico	fatto salvo agriturismo
	ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI CONNESSI ALL'ATTIVITA' AGRICOLA	/
	EDIFICI ESISTENTI NON CONNESSI AL FONDO AGRICOLO	Ammissibili destinazioni d'uso ricettive in caso di approvazione di preventivo piano attuativo Gf 4.2.1 - Gf 4.2.2
	NUCLEI MINORI IN AMBITO AGRICOLO	Gf 4.2.1
AMBITO 10	AREE A VINCOLO SPECIALE	/
AMBITO 11	IMPIANTI E DOTAZIONI TECNOLOGICHE	/

Nel rispetto delle norme sopracitate ed al fine di garantire adeguati livelli di servizio in tutte le zone del territorio comunale, con particolare riferimento alle frazioni di San Brizio e La Rotta, l'amministrazione comunale può valutare l'adozione di forme di incentivazione dirette ad assicurare la presenza di almeno un esercizio pubblico per ciascuna frazione.

Art. 35 Sanzioni

- Chiunque violi le disposizioni previste all'art. 23 dalla L.R. n. 30/03, come specificate nel presente Regolamento, è soggetto alle sanzioni amministrative di cui agli artt. 17 bis, ter e quater del R.D. 773/1931.
- L'inosservanza delle altre norme contenute nel presente regolamento, ed in particolare delle seguenti disposizioni:
 - § installazione apparecchi e congegni automatici ex art. 110, comma 6, del Tulp in soprannumero, e installazione di apparecchi meccanici in assenza di DIA (art. 8, comma 6^);
 - § tardiva o mancata presentazione della comunicazione di subentro (art. 17, comma 6^);
 - § tardiva o mancata presentazione della comunicazione di cessazione (art. 20);
 - § tardiva o mancata presentazione della documentazione / valutazione di impatto acustico (art. 22, comma 1^);
è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 52,00 ad un massimo di Euro 312,00, secondo la procedura di cui alla Legge 689/81 e successive modificazioni, salvo diversa previsione legislativa contenuta in norme speciali.

Art. 36 Entrata in vigore

I criteri contenuti nel presente Regolamento entrano in vigore il 03/06/2009.